

Allegato al D.P.R.. n. 102 del 21.9.2015

STATUTO DELL'AGENZIA REGIONALE "SARDEGNA RICERCHE"

Art. 1

Natura giuridica e sede legale

- Il presente statuto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia regionale "Sardegna ricerche", di seguito denominata agenzia, istituita all'art. 1 della Legge regionale n. 20 del 5 agosto 2015, quale struttura tecnico-operativa della Regione Sardegna per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
- L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L'agenzia ha facoltà di utilizzare la denominazione "Sardegna ricerche".
- 3. L'attività dell'agenzia è disciplinata dalla legge istitutiva, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
- All'agenzia ed al relativo personale si applicano i principi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione);
- 5. L'agenzia opera nell'ambito degli atti di indirizzo e controllo della Giunta, che indicano gli obiettivi da raggiungere, le eventuali specifiche attività da intraprendere conformemente ai suoi scopi istituzionali, nonché i risultati attesi in un arco temporale determinato.
- 6. L'agenzia ha la sua sede legale in Cagliari.

Art. 2

Finalità istituzionali e compiti dell'agenzia

- L'agenzia persegue le finalità istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico, di assistenza alle imprese e di erogazione di servizi e gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione, partecipazione e promozione delle imprese e degli organismi di ricerca.
- 2. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 2 della legge istitutiva, l'agenzia può:



- a. sviluppare azioni istituzionali volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di innovazione, a orientare la ricerca e le relative applicazioni verso fabbisogni reali del sistema economico regionale e a favorire i processi di trasferimento tecnologico verso le imprese;
- b. realizzare azioni finalizzate a migliorare il posizionamento competitivo del territorio nel contesto internazionale:
- erogare servizi finalizzati all'introduzione di soluzioni innovative di prodotto, di processo, organizzative e di mercato;
- d. realizzare, a favore delle nuove imprese innovative programmi di agevolazione finalizzati a promuovere il rafforzamento delle potenzialità tecnologiche, l'accompagnamento e il sostegno nello sviluppo dei piani aziendali;
- e. predisporre idonee condizioni infrastrutturali ed organizzative che favoriscano la nascita delle nuove imprese innovative;
- f. promuovere, gestire e favorire lo sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna
- g. realizzare iniziative di animazione economica, di diffusione dell'innovazione tecnologica e di divulgazione scientifica, attraverso programmi, laboratori scientifici ed eventi capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una diffusa consapevolezza sull'importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia regionale;
- h. supportare la Regione nel coordinamento degli enti privati di ricerca di emanazione regionale con la funzione di valorizzare l'integrazione del sistema regionale della ricerca e l'attuazione efficace delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione;
- fornire supporto tecnico e amministrativo alla Regione e ad altre pubbliche amministrazioni per l'applicazione di normative e per la realizzazione di programmi rivolti alla promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della promozione imprenditoriale;
- j. collaborare con le Università, i centri di ricerca, le Imprese e le Istituzioni di istruzione e formazione sarde, nazionali e internazionali, alla formazione e all'alta formazione del personale scientifico e tecnico attraverso programmi o convenzioni finalizzati a promuovere, congiuntamente con i su elencati soggetti, il trasferimento dei risultati della ricerca e delle abilità tecnologiche a studenti, laureati e ricercatori, l'assegnazione o il



cofinanziamento di borse di ricerca o di altre forme di sostegno alla qualificazione del capitale umano;

- k. erogare benefici e agevolazioni a imprese centri di ricerca e persone fisiche per la promozione della ricerca in ambito aziendale dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
- stipulare accordi e convenzioni, partecipare all'attività di centri di ricerca, anche internazionali, collaborare con amministrazioni pubbliche e istituzioni scientifiche e compiere ogni atto utile al perseguimento delle finalità e alla realizzazione dei compiti assegnati dalla legge istitutiva e dal presente statuto;
- m. partecipare, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese, associazioni, enti ed organismi di ricerca.

Art. 3

Indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo

- Sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale, nel rispetto dei principi e con l'utilizzo degli strumenti dell'armonizzazione del ciclo di programmazione previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'agenzia predispone programmi annuali e pluriennali di attività che definiscono gli obiettivi, le priorità, le risorse necessarie alla loro realizzazione e le modalità di verifica e controllo del raggiungimento degli obiettivi rispetto ai risultati attesi.
- 2. La programmazione pluriennale concerne le strategie e l'orientamento del sistema regionale della ricerca previsto dall'art. 7 della legge istitutiva. Tale programmazione strategica, coerente con il Programma Regionale di Sviluppo e Il Documento di Economia e Finanza Regionale e con la strategia regionale dell'innovazione, assegna al sistema regionale della ricerca sopraindicato una strategia di sviluppo dell'economia fondata sulla conoscenza e innovazione, per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio regionale.
- I termini di approvazione del programma annuale e pluriennale strategico sono individuati nel regolamento di programmazione contabilità e bilancio previsto dall'articolo 9 del presente Statuto.
- 4. La rendicontazione degli obiettivi rispetto ai risultati attesi, nel rispetto di quanto definito ai sensi del precedente punto 1, è in capo al Direttore Generale dell'agenzia che redigerà apposita relazione annuale, così come previsto dall'art.8 bis della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.



5. I controlli sull'agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all'art. 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5.

Art. 4

Organi dell'agenzia

- 1. Ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva sono organi dell'agenzia:
- a. il direttore generale;
- b. il revisore dei conti.

Art. 5

Direttore generale

- 1. Il Direttore generale è il rappresentante legale dell'agenzia e ha competenza generale in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio.
- 2. Il Direttore generale dirige e coordina le attività dell'agenzia e garantisce il raggiungimento degli obiettivi.
- 3. Il Direttore generale svolge le funzioni richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva. Nello svolgimento delle stesse:
 - a. adotta il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio e lo trasmette per l'approvazione all'Assessorato competente in materia di programmazione e bilancio;
 - b. propone alla Giunta regionale l'adozione della pianta organica ai sensi dell'art. 5 della legge istitutiva sulla base della programmazione del fabbisogno di personale;
 - c. definisce l'organizzazione degli uffici, le articolazioni operative dell'agenzia, nel rispetto dell'art. 8 delle legge regionale 25 novembre 2014, n. 24;
 - d. adotta gli atti generali di organizzazione dell'agenzia ed i regolamenti per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, per le progressioni del personale;
 - e. può conferire al personale di ruolo di cui al comma 1 dell'art.8 della legge istitutiva e secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro vigente, deleghe concernenti specifiche e definite funzioni proprie, mediante espressa attribuzione di competenza per materia e/o per processo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- f. adotta i programmi annuali e pluriennali di attività, i bilanci di previsione e i bilanci consuntivi e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
- g. in assenza di dirigenti, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa
 e di acquisizione delle entrate;
- h. svolge tutti i compiti dell'agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi.
- 4. Il direttore generale è scelto tra il personale dirigente del sistema Regione o, con procedura a evidenza pubblica, tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere, e che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private.
- 5. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.
- 6. Al direttore generale è attribuito lo stesso trattamento economico dei direttori generali dell'Amministrazione regionale.

Art. 6

Il revisore dei conti

- Il revisore dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. All'atto della nomina, la Giunta regionale definisce il compenso spettante al revisore secondo quanto stabilito dalla legge.
- 3. Il revisore dei conti vigila sull'attività dell'agenzia e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità. Il revisore ha accesso agli atti amministrativi, contabili e di gestione e può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- 4. Il revisore dei conti:
 - a. accerta la regolarità della gestione amministrativa



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. verifica la tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c. esamina il bilancio di previsione e controlla il bilancio consuntivo;
- d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e. redige le relazioni di propria competenza;
- f. provvede agli altri compiti demandati dalla legge compreso il monitoraggio della spesa pubblica;
- g. svolge il controllo di regolarità con le modalità descritte nell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
- 5. Di ogni verifica, ispezione e controllo, nonché delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale.

Art. 7

Atti sottoposti a controllo preventivo ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14

- 1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo dell'Assessorato competente, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:
- a. programmi di attività;
- b. bilanci di previsione, le relative variazioni e i bilanci consuntivi;
- c. regolamenti interni;
- d. atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e. regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f. deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g. atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h. atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 2. Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito dell'Assessorato competente in materia di personale, i seguenti atti:
- a. gli atti di programmazione per l'attribuzione di incarichi di consulenza, i quali devono prevedere la motivazione della consulenza, la tipologia, l'assenza all'interno dell'ente di figure professionali che potrebbero svolgere l'attività, il corrispettivo previsto;
- b. gli atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato, i quali devono far riferimento alle dotazioni organiche e definire il numero delle posizioni a concorso, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista;
- c. gli atti di programmazione per l'acquisizione di lavoratori atipici, i quali devono indicare la motivazione del rapporto, la carenza nell'ente di figure professionali che potrebbero ricoprire la posizione, il numero delle unità previste, i profili professionali, gli inquadramenti e la tipologia di rapporto di lavoro prevista.
- d. gli atti di cui alla lettera e) del comma 1.
- 3. Sono esclusi dal controllo gli atti individuati dalla DGR 21/44 del 3 giugno 2010 e successive modificazioni.

Art. 8

Vigilanza e controllo delle partecipate dell'agenzia

1. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo che riguardano le società partecipate dell'agenzia, così come indicate al comma 2 dell'art.7 della legge istitutiva, l'agenzia si uniforma alla regolamentazione della Regione Sardegna in materia di partecipate.

Art. 9

Sistema contabile e regolamento di programmazione, contabilità e bilancio

- 1. All'agenzia si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.
- 2. L'agenzia adotta il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio, che è trasmesso per l'approvazione all'Assessorato competente in materia di bilancio.
- 3. Il regolamento è redatto secondo le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, emanate a seguito del D.Lgs. n. 118/2011 e



successive modificazioni e prevede l'applicazione dei principi della contabilità finanziaria potenziata.

- 4. Il regolamento stabilisce in particolare le procedure interne per la formazione dei documenti di programmazione, dei documenti previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile e il buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo programmatico, economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
- 5. L'ordinamento contabile dell'agenzia (principi contabili, piano dei conti, affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.), adegua la tempistica di adozione dei documenti previsionali e di rendicontazione alle direttive in materia di armonizzazione dei bilanci da parte di enti e agenzie regionali.

Art. 10

Esercizio provvisorio

- L'esercizio provvisorio è autorizzato con il procedimento previsto dall' art. 4 della legge n.
 14 del 1995 per il controllo dei bilanci di previsione e non può superare il periodo di quattro mesi;
- 2. L'Agenzia adotta la disciplina prevista per l'esercizio provvisorio dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011.

Art. 11

Rendiconto Generale

- Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dai principi del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni, e dalle norme di contabilità regionale per quanto compatibili.
- 2. Il rendiconto generale deve essere corredato dalla relazione del revisore dei conti.

Art. 12

Personale

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge istitutiva, il personale di ruolo del trasformato consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", assegnato all'agenzia alla data di entrata in vigore della legge e incluso nei ruoli organici fino alla cessazione del rapporto di lavoro in atto, mantiene l'anzianità di servizio maturata senza soluzione di



continuità ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e il trattamento contrattuale vigente, ossia quello regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende di credito, già applicato dal Consorzio.

- Al personale sopraindicato si applicano i principi previsti dalla legge regionale n. 31 del 1998 e le disposizioni in essa contenute concernenti il sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'art. 1 della medesima legge, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).
- 3. L'assunzione di nuovo personale, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, avviene mediante concorso pubblico e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di mobilità e regime di assunzioni, ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
- 4. L'agenzia adotta con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni richiamati al comma 2, gli atti generali di organizzazione dell'agenzia ed i regolamenti per il reclutamento del personale, per il conferimento degli incarichi, per le progressioni del personale.
- 5. Al personale dell'agenzia si applica il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate.

Art. 13

Patrimonio e Mezzi finanziari

- Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni immobili e mobili già ricompresi, prima della trasformazione disposta dalla legge istitutiva, nel patrimonio del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese di cui alla legge regionale n. 21/1985, e dagli ulteriori beni mobili e immobili acquisiti direttamente o conferiti dalla Regione Sardegna o da altri enti pubblici, purché riconosciuti funzionali alle attività attribuite dalla Regione in attuazione della legge istitutiva.
- 2. L'agenzia dispone dei mezzi finanziari elencati all'art. 9 della legge istitutiva.
- 3. Il contributo annuale di cui all'art. 9 comma 1 lettera c) della legge istitutiva è, finalizzato al consolidamento del sistema regionale della ricerca di cui al successivo art. 14, nell'ambito della programmazione strategica pluriennale. Lo stesso finanzia le attività e i progetti previsti in un programma annuale, integrati con quelli già in corso di realizzazione, e attuati in ossequio ai principi della programmazione unitaria delineata dal Programma Regionale



di Sviluppo, della Strategia regionale dell'innovazione e della Programmazione dei fondi europei, in modo da garantire una perfetta integrazione e sinergia con l'attuazione dei programmi cofinanziati;

4. Per conseguire il rafforzamento dell'azione regionale nel campo dell'innovazione, dello sviluppo territoriale e del trasferimento tecnologico, il programma accompagna annualmente il bilancio di previsione dell'agenzia in stretta coerenza con la Programmazione europea.

Δrt 14

Sistema regionale della ricerca

- 1. L'agenzia, in attuazione dell'art. 7 della legge istitutiva, supporta la Regione Sardegna nella promozione del sistema regionale della ricerca.
- 2. Attraverso gli organismi partecipati, di cui al comma 2 del sopraccitato art. 7, l'agenzia contribuisce al rafforzamento della strategia regionale della ricerca, rendendo visibili tali organismi di ricerca come elementi integrati di un unico sistema territoriale che:
- a. promuove la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale;
- b. intensifica le attività di trasferimento tecnologico e di ricaduta sul territorio, promuovendo il rinnovo del tessuto imprenditoriale locale;
- definisce percorsi formativi congiunti per lo sviluppo di capitale umano innovativo e qualificato;
- d. stringe rapporti strutturati per l'utilizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e di piattaforme tecnologiche;
- e. promuove il rafforzamento delle azioni di internazionalizzazione.
- 3. In armonia con gli assunti della programmazione unitaria, annualmente l'assessore della programmazione impartisce una direttiva rivolta al sistema regionale della ricerca di cui all'art. 7 della legge istitutiva, finalizzata a conseguire una migliore integrazione del sistema e indirizzare Sardegna Ricerche e le sue partecipate a:
- a. orientare le risorse finanziarie e umane alla ricerca in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti per lo sviluppo della regione;
- b. dotare la regione della necessaria massa critica di ricercatori e di progetti di ricerca sufficienti a competere sul mercato scientifico internazionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- integrare le attività attraverso la collaborazione nelle aree e nei progetti di ricerca, c. nell'allocazione del personale ricercatore, nella logistica e nei laboratori di ricerca, negli strumenti di supporto alla ricerca,
- d. meglio focalizzare le tematiche di ricerca anche, ma non esclusivamente, con riferimento agli obiettivi di sviluppo economico e sociale;
- conseguire l'adozione di un modello omogeneo di valutazione del personale ricercatore; e.
- f. incrementare la quota di autofinanziamento su fondi non regionali dedicati alla ricerca e adottare iniziative congiunte nell'ambito dei programmi europei di finanziamento della ricerca, sviluppando momenti specifici di approfondimento e condivisione.
- 4. In armonia con gli obiettivi contenuti nella direttiva suindicata, con l'apporto degli organismi di ricerca che compongono il sistema regionale, l'agenzia predispone il programma annuale previsto dal precedente art. 13.
- 5. Gli organismi di ricerca che compongono il sistema regionale della ricerca richiamato dall'art. 7 della legge istitutiva inquadrano i propri programmi in conformità con la direttiva di cui ai punti precedenti, la quale reca indicazione degli elementi per la valutazione delle performance del sistema ed individua gli indicatori che concorrono ad esplicitare la ricaduta delle attività e a rappresentarne l'impatto atteso.

Art. 15

Entrata in vigore dello statuto

- 1. Come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge istitutiva, lo statuto dell'agenzia è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.
- 2. Lo statuto dell'agenzia entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Art. 16

Modifiche dello statuto

Rinvio

1. Le modifiche dello statuto dell'agenzia "Sardegna ricerche" sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione.



2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legge istitutiva e alla normativa regionale in materia di enti e agenzie della Regione Sardegna.